

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE SANLURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 DEL 20 MAR. 2017
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Provveditorato
Dr M. Gabriella Mallica
OGGETTO: Servizio supplementare di archiviazione, digitalizzazione e conservazione digitale delle cartell cliniche ed altra documentazione sanitaria ed amministrativa originata dal Presidio Ospedaliero di N.S. di Bonari di San Gavino Monreale – O.E. SISAR di Mameli Maria Ignazia – C.F. 02347940922 –CIG. ZC01DD0FF4
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme all risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interessi pubblico. L'estensore: Dr.ssa Sandra Olla Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Sandra Olla
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 dell L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL. SAN W.R.L dal 2 0 MAR. 2017 al - 4 APR. 2017
Servizio Affari Generali Dr Bernardino Chessa



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 591 del 31.10.2008 con la quale la Dr M. Gabriella Mallica è stata nominata Responsabile del Servizio Provveditorato;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013) in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n.11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le funzioni attribuite ai direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

PREMESSO che il direttore sanitario del P.O. ha evidenziato l'urgenza di ritirare e gestire della documentazione varia prodotta fino al 31.12.2012, ancora depositata presso i locali del P.O., per un totale di 350 metri lineari, così suddivisi:

- -30 metri lineari di cartelle cliniche
- -320 metri lineari di altra documentazione sanitaria(registri, richieste di reparto, documentazione varia, ricette rosse, ecc..)

CONSIDERATO

- -che attualmente l'attività di archiviazione, digitalizzazione e conservazione digitale delle cartelle cliniche e di altra documentazione sanitaria e amministrativa originata dal Presidio Ospedaliero di N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale è gestita dalla società Sisar s.a.s. di Mameli M.Ignazia & C, con sede in Sestu, il cui contratto è in scadenza alla data del 30/06/2017;
- che, in considerazione della prossima scadenza, con deliberazione n.640 del 10/11/2016, è stata indetta apposita procedura negoziata, tramite RDO MEPA, a norma dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il medesimo servizio e la presa in carico dal P.O. di tutta la documentazione prodotta a partire dal 2013;

ACCERTATO

- -che la necessità della documentazione da ritirare è emersa successivamente all'avvio della nuova procedura di gara e, pertanto, non è stata inserita nella fase progettuale della stessa(deliberazione 640/2016);
- -che il contratto in essere con l'attuale fornitore O.E. SISAR sas di Mameli Ignazia & C. assicura al momento la conservazione e gestione della documentazione a suo tempo presa in carico dalla direzione del P.O. e pertanto non include il ritiro della documentazione in menzione;

CONSIDERATO

- che la riedizione di una procedura di gara per il solo ritiro e gestione della documentazione in argomento, per l'esiguità dei volumi della stessa (350 metri lineari), risulta antieconomica e di scarso interesse per il mercato e in ogni caso non conciliabile con la necessità di provvedere urgentemente;
- che l'attribuzione ad altro fornitore comporterebbe una gestione separata dello stesso servizio, determinando notevoli disguidi, soprattutto in sede di passaggio al nuovo O.E. aggiudicatario della procedura in corso;

RILEVATA l'opportunità di garantire una gestione unica del servizio di conservazione della documentazione, valutando la possibilità, in aderenza al dettato normativo, tanto in termini operativi che economici, di affidare l'attività in menzione al medesimo operatore SISAR sas di Mameli Ignazia & C;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 106, comma 1, lett.b) del d.lgs 50/2016, il quale prevede la possibilità di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento, nel caso di "servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti per motivi economici: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici....2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice .. notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi...";



EVIDENZIATO che nel caso in esame la modifica del contratto assicurerebbe la gestione degli archivi del P.O. in capo ad un unico operatore economico;

RILEVATO

che la ditta SISAR di Mameli Ignazia & C. sas ha dato la propria disponibilità ad eseguire il ritiro della documentazione indicata e la relativa custodia e gestione fino alla scadenza del contratto principale(30/06/2017), quantificando il costo in € 18.258,00, secondo la seguente ripartizione

Tipologia documenti	Costo metro lineare x prelievo e trasferimento dai locali del P.O. ai locali della SISAR	Costo metro lineare x riordino e informatizzazione	Costo metro lineare mensile x custodia e gestione	Consistenza documenti metro lineare	Totale costo x 1 intervento	Totale costo mensile Custodia e gestione
	(A)	(B)	(C)			
Sanitari e amministrativi vari	15,00	32,00	0,86	320	15.040,00	276.49
Cartelle cliniche e cartelle radiografiche	18,00	59,00	0,86	30	2.310,00	25,92
TOTALE						€ 302,41

ACCERTATO che il valore della modifica del contratto, previsto in euro 18.258,00 + Iva di Legge, rispetterebbe il dettato del comma 7 del citato art.106, in quanto il prezzo "non eccede il 50% del valore del contratto", inizialmente previsto in € 85.920,00, per la durata di 24 mesi, e in ogni caso, risulterebbe inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, prevista per l'affidamento diretto (l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016);

CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato nell'attuale rapporto contrattuale con la ditta e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore;

VISTA la nota prot.75583 del 29/11/2016, a firma del direttore Generale della Asl di Sassari, che con esplicito richiamo alla nota assessoriale Sanità prot.26925 del 18/10/2016, raccomanda alle aziende "di porre in essere i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali per garantire la continuità delle forniture nel corso del 2017, comunque inserendo nei provvedimenti clausole cosiddette di salvaguardia che prevedano, ad esempio, la possibilità di recesso anticipato dal contratto da parte dell'Azienda incorporante, qualora necessario per motivi di pubblico interesse",

RITENUTO, in considerazione della particolare situazione giuridica legata all'incorporazione di questa Azienda in ATS, avente autonoma soggettività giuridica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara;

- -di dover autorizzare la modifica del contratto con la ditta SISAR di Mameli Ignazia & sas nei termini e per i volumi sopra indicati
- di riservare a questa ASSL la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse, o di aggiudicazione definitiva delle nuove procedure di gara a valenza regionale e dell'ATS, ovvero di adesione ad eventuali convenzioni Consip o procedure di gare aggiudicate da altre aziende sanitarie regionale /nazionali casi in cui sia reso opportuno dall'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (L.R. 27 luglio 2016 n.17) e da disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale da parte della Direttore Generale della ATS.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

DI AUTORIZZARE la modifica del contratto con l'operatore economico SISAR di Mameli Ignazia & sas, con sede in Sestu, Viale Monastir, CF. 02347940922 – CIG. ZC01DD0FF4, rep 166 del 16 aprile 2014, avente ad oggetto la gestione del servizio di archivio e gestione cartelle cliniche e documenti sanitari prodotti dal P.O. di San Gavino Monreale, prevedendo il ritiro della documentazione indicata e la relativa custodia e gestione fino alla scadenza del contratto principale(30/06/2017),.

DI PRENDERE ATTO che la modifica di cui sopra comporta un costo aggiuntivo di euro 18.258,00 + Iva di Legge, fino alla data del 30/06/2017;

DI DEMANDARE al Direttore Sanitario del P.O., in qualità di DEC, tutte le operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dalla presente deliberazione, inclusi il controllo e la verifica sull'espletamento e sulla regolarità della fornitura;

DI RISERVARE all'Azienda la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in oggetto nelle ipotesi appresso indicate:



- qualora ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse, o di aggiudicazione definitiva delle nuove procedure di gara a valenza regionale e dell'ATS,
- in caso di adesione ad eventuali convenzioni Consip o procedure di gare aggiudicate da altre aziende sanitarie regionale /nazionali;
- casi in cui sia reso opportuno dall'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (L.R. 27 luglio 2016 n.17) e da disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale da parte della Direttore Generale della ATS.

DI DARE ATTO che la modifica disposta con il presente atto comporterà una conforme revisione/ aggiornamento degli atti della procedura di gara indetta con deliberazione n.640 del 10/1172016, nella parte relativa ai volumi di documentazione che dovrà essere presa in carico dall'attuale gestore.

DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto per un importo complessivo pari ad € 18.258,00 (IVA esclusa), sul conto costo A506030401 "Costi per altri servizi non sanitari", aut.1 sub 138, dell'esercizio in corso.

DI DARE COMUNICAZIONE del contenuto della presente all' O.E. interessato.

DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr M. Gabriella Majisa